



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
nella persona del Giudice Unico Onorario
Dott.ssa Patrizia Frascchetti
ha emesso la seguente

10

data	1/6/16
	612/08
	170
	65

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. /2009 promossa

DA

, rappresentata e difesa unitamente e
disgiuntamente dall'Avv. del Foro di Torino e
dall'Avv. del Foro di Acqui Terme ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
sito ad Acqui Terme in Via , come da
mandato in atti -

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI in persona del Sindaco
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio ad
come da mandato in atti -

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'attrice

"Voglia il Tribunale di Acqui Terme, rigettata ogni contraria istanza; previa eventuale ammissione di idonea CTU;

IN VIA PRINCIPALE

- Accertare e dichiarare che le lesioni riportate dalla Sig.ra sono conseguenza diretta ed immediata del mancato o negligente potere di controllo e vigilanza del Comune di _____ sulla piazza e sulla sua pavimentazione per i profili tutti esposti in narrativa;

- e per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Comune di _____ in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti cagionati alla Sig.ra _____, mediante pagamento, a favore di costei, della complessiva somma di _____, così determinata:

- Danno biologico 5% par ad €. _____;
- Danno morale, pari al 33% del danno biologico e, quindi, €. _____;
- Invalidità temporanea pari ad €. _____;
- Danno emergente pari ad €. _____;
- Lucro cessante pari ad €. 1 _____

O altra veriore somma ritenuta d giustizia.

Con vittoria di spese ed onorari".

Per il convenuto Comune di

"Reiectis contrariis, piaccia al Tribunale Ill.mo:

- In via principale, respingere, per le causali in atti, la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- In via subordinata, accertato e dichiarato il maggioritario o, in subordine, paritario concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c., condannare il convenuto Comune di _____ al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella misura del giusto e del provato, ridotto in misura corrispondente al di costei accertato grado di colpa;
- In ogni caso, con vittoria delle spese tutte di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data _____, l'attrice _____ esponeva: - che, in data 28 settembre 2008, si trovava ad _____ in Piazza _____ partecipare, in qualità di presentatrice, alla finale della manifestazione "I _____"; - che, verso le ore 12.00, al termine delle riprese televisive dell'evento, poggiava male un piede a causa di una spaccatura nella pavimentazione della piazza; - che veniva trasportata, dopo alcune ore, al presidio ospedaliero di Acqui Terme, ove le veniva diagnosticata la frattura/distacco dell'apice del malleolo peroneale e le veniva applicato un apparecchio gessato; - che, alla conclusione del periodo di convalescenza della durata di circa due mesi, residuavano postumi di natura permanente nella percentuale del 4-5%.

Chiedeva, quindi, la condanna del Comune di _____ al risarcimento del danno non patrimoniale (così come quantificato nella relazione medico-legale prodotta) e del danno patrimoniale, sia sotto il profilo del lucro cessante (derivante dal fatto che, nel periodo di inabilità temporanea, non aveva potuto far fronte ai propri impegni professionali), sia sotto il profilo del danno emergente (rappresentato dalle spese mediche per le cure alla caviglia).

Il convenuto Comune di _____ nel costituirsi ritualmente, non contestava la prospettazione dei fatti effettuata da controparte, ma rilevava che la pavimentazione di Piazza _____, così come risultante dalle fotografie prodotte dalla stessa attrice, era formata da ampie lastre di pietra adiacenti e che gli interstizi e le fessure esistenti tra l'una e l'altra erano dovuti alla tecnica costruttiva di realizzazione del manufatto e, quindi, non imputabili ad incuria e/o ad omessa od insufficiente manutenzione, né tantomeno riconducibili alla nozione di insidia o di trabocchetto. Rilevava, altresì, che, al momento del fatto, il suolo era asciutto, il cielo era sereno, l'illuminazione naturale ottima e la visibilità generale del luogo, anche se occupato in parte dalle attrezzature televisive necessarie per le riprese, perfetta.

Quindi, il Comune sosteneva che l'evento dannoso era conseguenza esclusiva della condotta poco attenta (tale da integrare gli estremi del caso fortuito) della e concludeva per la reiezione della domanda; in subordine, chiedeva la declaratoria di sussistenza di concorso colposo della stessa ex art. 1227 c.c.

In ogni caso, relativamente al *quantum*, contestava sia la quantificazione del danno non patrimoniale, sia le varie voci di danno patrimoniale per non essere le stesse adeguatamente provate.

Concessi i termini ex art. 183 VI° c. c.p.c., venivano espletate, nei limiti in cui ammesse, le prove rispettivamente richieste e veniva licenziata CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.

Quindi, le parti precisavano le riportate conclusioni nanti l'odierno giudice, nel frattempo designato per la trattazione della causa.

Depositate le difese finali, la causa viene ora in decisione.

L'attrice ha formulato richiesta di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a seguito delle lesioni riportate, nel mese di settembre 2008, in Piazza , nel Comune di ; a fronte di ciò, il Comune convenuto non ha contestato né l'effettivo verificarsi del fatto storico posto a fondamento della domanda, né la sussistenza di un rapporto di proprietà e/o di custodia con il luogo indicato, ma ha allegato che il comportamento della avrebbe interrotto, in modo autonomo, il nesso causale di derivazione del danno dalla cosa o che avrebbe costituito, quantomeno, un apporto causale concorrente.

Ciò posto, occorre preliminarmente chiarire che l'orientamento più risalente della giurisprudenza di legittimità, volto a negare (in caso di danni conseguenti all'utilizzo di strade pubbliche) l'applicabilità

dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione ed a ritenere operante solo la responsabilità ex art. 2043 c.c., è stato definito "superato" ed "obsoleto" dalla stessa Corte di Cassazione (vedi, per tutte, Cass. 4039/2013), la quale - consapevole della necessità di evitare un ingiustificato trattamento privilegiato a favore dell'Amministrazione, a tutto discapito degli utenti danneggiati - riconosce ormai pacificamente che, anche in capo alla P.A., sia configurabile la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati dai beni, seppur di rilevanti dimensioni, dei quali essa abbia la concreta disponibilità.

Ora, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., così come correttamente prospettato da parte attrice, comporta la necessità di tener conto di alcune importanti affermazioni di principio, elaborate al riguardo:

- La responsabilità da cose in custodia, di carattere oggettivo e configurabile sulla base del mero nesso causale tra la cosa e l'evento, trova il proprio fondamento nell'esigenza sociale che il soggetto che, a qualsiasi titolo, abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, utilizzi tale potere anche per impedire che la stessa rechi danni a terzi. Conseguentemente, resta privo di rilevanza sia il carattere colposo o meno dell'attività o della condotta del custode (tanto è vero che il custode negligente risponde allo stesso modo del custode prudente: Cass. 4279/2008), sia la pericolosità della cosa (in quanto il custode risponde tanto dei danni derivanti dall'intrinseca natura della stessa quanto dall'insorgenza in essa di agenti dannosi: Cass. 3299/2010). Non a caso, la concorde giurisprudenza preferisce parlare di *rischio da custodia* (invece che di *colpa nella custodia*) e di *presunzione di responsabilità* (piuttosto che di *colpa presunta*);

- La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, ravvisabile in tutti quei casi in cui, pur essendo la cosa fonte immediata dell'evento ed a prescindere dalla diligenza del custode che è e rimane irrilevante, sussista un elemento causale esterno, "un fatto che abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità

e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti" (Cass. 25029/2009; Cass. 11016/2011; Cass. 10860/2012);

- Sul piano probatorio, il danneggiato deve dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il nesso causale con il bene in custodia: al riguardo, la prova della sussistenza del nesso causale risulta particolarmente delicata quando il danno non è l'effetto di un dinamismo interno, scatenato dalla struttura o dal funzionamento della cosa (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana), ma richieda, per il suo verificarsi, che, al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, si unisca l'agire umano ed, in particolare, quello del danneggiato (Cass. 2660/2013). Spetta, invece, al custode provare il caso fortuito, cioè un fatto che, in quanto dotato dei requisiti già descritti, risulti avere "efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso" (Cass. 8229/2010).

Tanto premesso, va poi precisato che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione presuppone comunque che l'ente proprietario e/o gestore abbia la possibilità di esercitare un concreto potere di controllo della cosa, con conseguente facoltà di modificare la situazione di pericolo in essa insita o che in essa si è determinata e di escludere qualsiasi ingerenza di terzi (Cass. 7403/2007); al contrario, in caso di oggettiva impossibilità di controllo, non si può parlare di custodia e, quindi, neppure di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Nello specifico caso delle c.d. insidie stradali, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del potere di controllo, occorre avere riguardo non solo all'estensione, alla collocazione ed alla conformazione del bene, ma anche e soprattutto alla causa concreta dell'evento: infatti, se il danno risulta determinato da cause intrinseche, quali il vizio costruttivo o l'omessa o carente manutenzione, l'amministrazione deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c.; se, invece, risulta dimostrato, con onere a carico della P.A., che il danno è conseguenza di cause estrinseche ed estemporanee, quali l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, non

conoscibili, né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, allora non potrà essere ravvisata la possibilità di un efficace controllo e, quindi, la P.A. dovrà andare esente da responsabilità.

Applicando tali principi alla fattispecie di causa, tenuto conto dell'istruttoria orale e delle fotografie attestanti lo stato dei luoghi, si può affermare:

- Che, il giorno del fatto, il Comune di . . . aveva la custodia di Piazza . . . , situata in posizione centralissima all'interno del perimetro del centro abitato;

- Che, al momento del fatto, gli interstizi esistenti tra le larghe piastre di pietra rettangolari, posizionate in adiacenza le une alle altre e costituenti la pavimentazione intorno alla fontana, si presentavano riempiti da cemento o da altro materiale simile ed il manto stradale appariva un tutto unico uniforme e privo di sconessioni;

- Che, solo in un tratto - appunto quello indicato da parte attrice come luogo dell'evento dannoso e sulla collocazione del quale il convenuto non ha mosso contestazione alcuna - la mancanza di tale materiale riempitivo determinava la presenza di profonde fessure tra alcune lastre di pietra, una delle quali, tra l'altro, priva anche di una porzione di angolo;

- Che tale situazione, per le caratteristiche generali della pavimentazione, appariva risalente nel tempo, tanto da consentire la crescita di fili d'erba all'interno di una di tali fessure, e non risultava essersi determinata in modo improvviso e repentino tale da rendere impossibili i dovuti interventi di ripristino da parte del Comune.

Ciò premesso, deve ritenersi provata la responsabilità del convenuto Comune di . . . , ex art. 2051 c.c., quale ente pubblico proprietario/custode della piazza, dal momento che la lesione riportata dall'attrice risulta causata dalle condizioni anomale del bene pubblico.

Sempre in applicazione dei principi enunciati e sempre tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione di causa, non può invece ritenersi sussistente il caso fortuito, posto che l'attrice non risulta aver fatto un uso abnorme od improprio della cosa, avendo la stessa percorso a piedi un tratto di strada, in pieno centro cittadino, appositamente a ciò destinato (e risultando, al riguardo, priva di pregio la contestazione circa il tipo di calzatura indossata e circa l'ipotetica maggiore o minore altezza degli eventuali relativi tacchi).

Accertato il nesso causale tra le condizioni della piazza in custodia al Comune e l'assenza di fatti di terzi e/o della stessa danneggiata tali da costituire cause autonome e sufficienti a determinare l'evento, resta da vedere se, in base al primo comma dell'art. 1227 c.c., che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile ciò che ciascuno procura a se stesso, la danneggiata abbia comunque posto in essere un comportamento tale da integrare gli estremi di un concorso colposo nella causazione dell'evento: il tutto allo scopo di evitare di porre a carico del danneggiante quella parte di danno che non sia a lui causalmente imputabile (Cass. 15383/2006).

In tale ottica, vanno considerate: - da una parte, le specifiche condizioni di tempo e di luogo che contribuiscono a determinare il livello di affidamento e la misura della diligenza da impiegare nell'ordinario utilizzo del bene, in quanto, a seconda che si tratti di strada campestre comunale o del corso principale della città, l'utente può e deve confidare su una differente e differenziata attività di controllo-custodia; - dall'altra, la natura e la pericolosità della cosa, in quanto tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto maggiore è la possibilità di percepire e di superare il pericolo attraverso l'adozione di normali cautele e, quindi, tanto più la condotta dell'utilizzatore deve ritenersi incidente nell'efficacia causale del danno.

Nella fattispecie, l'attrice, residente altrove ed presente ad per un occasionale motivo di lavoro, non era tenuta a

conoscere il dissesto di quella porzione di piazza ed era autorizzata a riporre il massimo affidamento nella regolare manutenzione del suolo pubblico situato in pieno centro e scelto come luogo di svolgimento di una manifestazione patrocinata dallo stesso Comune di (che, come riferito dalla teste , all'epoca assessore al turismo, aveva anche contribuito economicamente alla relativa organizzazione). Il fatto che gli interstizi esistenti tra una lastra di pietra e l'altra risultassero percepibili, soprattutto in pieno giorno ed in assenza di condizioni metereologiche avverse, circostanze tutte esistenti al momento dell'accaduto ed astrattamente rilevanti ai fini della configurabilità di un concorso colposo del danneggiato, non consente di addebitare alla una mancanza di attenzione e di prudenza nel procedere, considerato che nella piazza era appena terminata la registrazione di uno special televisivo e che la presenza delle apparecchiature e dei soggetti a vario titolo coinvolti in tale attività costituivano verosimilmente una limitazione alla libera visuale del tragitto percorso dalla danneggiata.

Pertanto, posto che il Comune di deve essere condannato a risarcire integralmente i danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro in questione, occorre procedere alla quantificazione degli stessi.

Per quanto riguarda, innanzitutto, il danno non patrimoniale (c.d. danno biologico), costituisce principio indiscusso che il bene della salute deve essere considerato, ai sensi dell'art. 32 Cost., oggetto di un autonomo diritto assoluto e che il risarcimento conseguente alla relativa lesione trova giustificazione nella menomazione dell'integrità psico-fisica della persona umana in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua estensione, così come risultante dalla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la sua vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale e culturale (Cass. 6938/1988; Cass. 2150/1989; Cass. 7101/1990; Cass. 3867/1992; Cass. 256/1999; Cass. 748/2000).



In continuità con tale impostazione, le Sezioni Unite della Cassazione (26972/2008) hanno affermato che la nozione di "danno biologico" contenuta nell'art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (D.Legislativo 209/2005: *"per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*) costituisce una categoria omniacomprensiva, suscettibile di essere utilizzata in via generale - anche in settori diversi da quello specifico della responsabilità da circolazione stradale, nell'ambito del quale è stata espressamente codificata - in quanto il legislatore ha recepito in essa i risultati ormai acquisiti e condivisi di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Ne consegue che le varie voci (danno biologico, danno morale, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), per quanto utilizzabili a fini esclusivamente descrittivi, non implicano il riconoscimento di distinte ed autonome categorie di danno: è compito del giudice individuare il complessivo pregiudizio sofferto e, una volta accertata l'effettiva consistenza delle conseguenze negative, procedere al ristoro del danno della sua interezza, dandone, nel contempo, congrua ed adeguata motivazione.

A tal fine, sempre la Cassazione (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 30 giugno 2011, n. 14402 e la più recente Cass. 18.10.2012 n. 19376), proprio allo scopo di giungere ad un'interpretazione uniforme del diritto e di ottenere che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. garantisca sia la doverosa possibilità di adattamento al singolo caso concreto, sia la, altrettanto doverosa, parità di trattamento di casi analoghi, ha indicato le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano quale criterio generale da adottarsi in mancanza di precise previsioni legislative (quali, invece, quelle contenute nell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per la liquidazione del danno biologico da lesioni per sinistri stradali con postumi pari od

inferiori al 9%) e sempre salvo che non sussistano, in concreto, circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

Nel caso in esame, la lesione deriva da causa diversa dalla circolazione stradale e non si evidenziano motivi per disattendere le tabelle milanesi, l'applicazione delle quali è stata, tra l'altro, espressamente richiesta da parte attrice e non contestata dal convenuto: tali tabelle, proprio per adeguarsi al nuovo orientamento delle ricordate Sezioni Unite, hanno adottato, a partire dall'anno 2009, una liquidazione unitaria, così delineata:

- Invalidità permanente: indicazione di un valore a punto medio comprendente il danno conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento legale (nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi) e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, ritenuto sussistente in via presuntiva semplice per il fatto che i postumi invalidanti determinano effetti tali da rinnovare periodicamente la sofferenza per la lesione subita, quali l'indebolimento percepibile della capacità di organi o di sensi, la riduzione della piena esplicazione di funzioni biologiche, il manifestarsi di algie frequenti e ricorrenti, la presenza di postumi incidenti sul piano estetico). In caso di particolare incidenza dell'invalidità sulla vita di relazione, da allegarsi e da provarsi a carico del danneggiato, è prevista una liquidazione personalizzata mediante una maggiorazione percentuale;

- Invalidità temporanea: indicazione di un valore minimo giornaliero per la liquidazione congiunta del danno biologico in senso statico, del danno ordinario alla vita di relazione e del c.d. danno morale (ritenuto sussistente in via presuntiva semplice sulla base del fatto che, nel periodo necessario per il raggiungimento della guarigione, il danneggiato non può normalmente attendere alle proprie normali attività, può essere particolarmente scosso dal ricordo delle modalità di accadimento del fatto illecito, può nutrire ansie e preoccupazioni anche a causa di problemi organizzativi derivanti dalla propria malattia). In caso siano ravvisabili circostanze tali da rendere ancora più affittivo tale periodo, quali interventi chirurgici, terapie

invasive, periodi di ricovero o di immobilizzazione, il valore assegnato ad ogni giorno di invalidità può essere aumentato fino ad un massimo stabilito.

Nel presente caso, il CTU ha accertato, con metodo congruo e corretto sia sotto il profilo logico, sia sotto il profilo medico-scientifico e condiviso dai rispettivi consulenti di parte, la sussistenza di una disfunzionalità nella mobilizzazione estrema del piede sinistro che determina postumi invalidanti nella misura del 3% (tre per cento), oltre ad un'inabilità temporanea pari a: - giorni 10 (dieci) al 75%; - giorni 25 (venticinque) al 50%; - giorni 30 (trenta) al 25%.

Tutto ciò premesso e considerate le circostanze specifiche del caso concreto (quali la natura delle lesioni, la durata dell'inabilità temporanea, la percentuale di invalidità permanente, l'età dell'infortunata, le allegazioni di parte e le risultanze di causa), appare equo riconoscere a favore di Sileo Loredana, in applicazione delle tabelle milanesi del 2013:

- il valore a punto medio per l'inabilità permanente per un importo pari ad €. 4.044,00, in quanto, non risultando allegata e provata un'incidenza ulteriore e maggiore sulla qualità della vita dell'attrice rispetto alle conseguenze normalmente riconducibili a traumi quali quelli dalla stessa patiti, né che la compromissione della sua salute abbia inciso negativamente ed effettivamente su "specifici aspetti dinamico-relazionali", non esistono i presupposti per procedere ad una maggiorazione personalizzata di tale somma;

- il valore minimo di €. 100,00 (considerato, pur in assenza di un periodo di inabilità temporanea assoluta, il divieto di carico sull'arto per la durata di dieci giorni e l'applicazione per trentacinque giorni di stivaletto gessato), da ridursi proporzionalmente in base alle percentuali di temporanea riconosciute e, quindi: - €. 75,00 per I.T.P. al 75% per giorni 10, pari ad €. 750,00; €, 50,00 per I.T.P. al 50% per giorni 25, pari ad €. 1.250,00; €. 25,00 per I.T.P al 25% per altri 30, pari ad €. 750,00.

Il tutto per un importo complessivo di €. 6.794,00 in moneta attuale a titolo di danno biologico permanente e temporaneo: su tale somma sono poi dovuti gli interessi compensativi per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, da commisurarsi al tasso legale, e che, in base ai noti criteri indicati dalle Sezioni Unite della Cassazione (1712/2005), devono essere calcolati sulla somma liquidata in valore attuale e devalutata alla data del fatto e via via annualmente rivalutata. Il tutto con l'avvertenza che, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte (per tutte, Cass. 3806/2004; Cass. 10303/2012), il danno biologico da invalidità permanente viene in essere solo quando, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo raggiunge una stabilizzazione dei postumi e che, quindi, l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro (28.09.2008), mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla cessazione dell'invalidità temporanea accertata (3.12.2008).

Sulla somma così risultante, devono essere applicati gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna all'effettivo saldo.

[OMISSIS]

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed altra domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettata:

- Accerta e dichiara il convenuto Comune di
in persona del Sindaco pro-tempore,

responsabile dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti
dalla _____ a seguito delle lesioni riportate in data
28 settembre 2008;

[OMISSIS]

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Alessandria, 12 marzo 2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Luisa MONTEMERLO

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia Frascchetti

Tribunale di Alessandria

Patrizia Frascchetti

Deposito in cancelleria
del 11/3/14

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Luisa MONTEMERLO

COMUNICAZIONE

Pag. 17 a 17